

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VECCELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1966

Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto d'ascensori per trasporto di persone

ONOREVOLI SENATORI. — Nel suo recente messaggio il Capo dello Stato, ha posto autorevolmente l'accento sui compiti sociali che il Governo e la popolazione devono, in questo momento, considerare fra i più urgenti ed essenziali per un ordinato sviluppo del Paese: primo fra essi quello di risolvere il grave problema della casa per tutti, con il concorso adeguato dell'iniziativa pubblica, a fianco, sostegno ed incremento di quella privata: ed all'uopo già sono stati predisposti provvedimenti finanziari, nonché legislativi, sul reperimento delle aree fabbricabili, eccetera.

È dato quindi ritenere che in un prossimo futuro il settore dell'edilizia per abitazione troverà un suo più ampio ed armonioso sviluppo, in correlazione d'altronde, con l'aumento della popolazione e, specie nei centri industriali, con il fenomeno dell'urbanizzazione e l'aumento dell'attività e della produzione industriale. Ma a parte le ragioni peculiari della contingenza, la questione edilizia ed i relativi problemi seguono l'ordine naturale delle cose conseguenti al processo evolutivo, sociale, tecnico ed economico.

Orbene, prima di dare esecuzione ai programmi edilizi, che non sembrano più differibili nell'interesse delle classi lavoratrici, è necessario che i pubblici poteri si occupino tempestivamente di disciplinare, con uniformità di criteri, che non possono essere altro che legislativi, l'adozione di alcune sussidiarie ma importanti dotazioni delle nuove costruzioni, ove esse debbano effettivamente considerarsi di « civile abitazione » e non, a cose fatte, frutto di arretratezza di concezioni, di insufficienza di previsioni e quindi opere superate dai tempi e dal progresso.

Occorre invero guardarsi dall'inconveniente, troppo spesso ricorrente, per cui imponenti opere, specie pubbliche, vengano programmate ed impostate con lo sguardo volto solo al presente, vale a dire alla situazione esistente al momento dell'inizio, anziché proiettato al termine delle opere e agli ulteriori tempi futuri.

È dunque lecito, per non dire doveroso, prevedere una regolamentazione obbligatoria, diretta a disciplinare le caratteristiche e le dotazioni fondamentali delle nuove costruzioni, cui l'industria privata e l'edilizia

pubblica si accingono a dare corso. Evidentemente le case costruite nel 1940, nel 1950 e nel 1960, si differenziano le une dalle altre per i più perfezionati criteri costruttivi, per le maggiori condizioni di salubrità e di igiene, per la più alta considerazione infine dell'elemento umano secondo lo spirito che informa la Carta costituzionale ed i particolari precetti dell'articolo 3 e 32 della medesima.

Su tali considerazioni di carattere generale, si pone la moderna e civile esigenza, che ogni casa sia fornita di uno o più impianti di ascensori, impianti che, a simiglianza dei servizi igienico-sanitari, di quello del riscaldamento, ove le condizioni meteorologiche lo richiedano, di quello di protezione antincendi, di quello di immondizie, eccetera non costituiscano ormai più prerogativa di pochi privilegiati, nè tanto meno inutile spreco di superflue comodità, ma l'assolvimento di situazioni di necessità (risparmi di tempo e di energia fisica) sempre più e talvolta drammaticamente sentite.

Aggiungasi che trattasi di apprestamenti tecnici che assolvono importantissimi compiti, in via preventiva, per la sicurezza collettiva.

Così come Enti pubblici e privati muniscono di apparecchi di sollevamento (scale mobili) le proprie sedi, come la Metropolitana milanese, le stazioni ferroviarie, la Rinascenza, eccetera, del pari oggi gli impianti di ascensori vengono collocati, ma non sempre, nelle case di civile abitazione per le necessità delle persone anziane, degli ammalati, traslochi e simili, per le occorrenze in caso di sinistri per le ben più gravi esigenze nell'ipotesi di rapidi sfollamenti collettivi eccetera.

È pertanto inconcepibile che nella seconda metà del XX secolo, sia possibile, per ragioni economiche, per sprovvedutezza od altri deplorabili motivi, portare a compimento opere pubbliche come scuole, ospedali, università, cliniche, collegi, caserme, eccetera non muniti di impianti di elevazione: mentre da secoli in Inghilterra venivano predisposte, in tutte le case, anche le più infime, scale esterne di sicurezza, e da molti anni nei più importanti Stati euro-

pei, vigono norme per l'installazione obbligatoria di ascensori. Di più e di peggio, nel nostro Paese, ancor oggi la presenza dell'ascensore è considerata, ai fini di una inammissibile discriminazione, fra le cosiddette caratteristiche di lusso (decreto ministeriale 4 dicembre 1961) in guisa da scoraggiare ed osteggiare quel progresso sociale tanto auspicato.

L'installazione di impianti di sollevamento è stata, anche di recente, oggetto di esame da parte di Autorità sanitarie fra cui l'Istituto Planck di fisiologia del lavoro di Dortmund, in relazione alle affezioni cardiache ed alla fatica per salire le scale, come risulta dal notiziano de « Il Policlinico » del novembre 1954; inoltre, in occasione della visita di un ministro sovietico al Policlinico di Milano, non si è mancato di porre in risalto la inesistenza di ascensori. Infine, dall'unito prospetto (v. Allegato) appare la ben più avanzata regolamentazione adottata nei Paesi stranieri.

Pertanto lo Stato italiano, che la Carta costituzionale vuole fondato sul lavoro e sulla giustizia sociale, non può disinteressarsi dell'uso dell'ascensore per trasporto di persone e deve intervenire nella materia nell'interesse della collettività.

Per questi motivi il proponente ha l'onore di sottoporre il presente disegno di legge.

Nell'articolo unico si dispone che negli immobili destinati anche parzialmente ad abitazione i cui progetti sono presentati per l'approvazione ai competenti uffici, dopo la data di entrata in vigore della norma in progetto, deve essere obbligatoriamente prevista l'installazione per ogni colonna di appartamenti convergenti su uno stesso pianerottolo, ovvero per ogni scala che non sia di servizio o destinata ad essere usata in alternativa ad altra scala che serve gli stessi utenti, di almeno un ascensore se i piani sopraelevati degli edifici raggiungono il numero di 3, e di almeno due ascensori quando i piani stessi sono 6 o più ed il numero complessivo degli appartamenti è maggiore di 20 oppure la somma delle superfici lorde dei piani è maggiore a 2.000 metri quadrati.

ALLEGATO

PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI
IN CASE DI ABITAZIONE

FRANCIA

1) Per legge è obbligatoria l'installazione di un ascensore quando la casa ha almeno 4 piani al di sopra del piano terra.

2) Per le costruzioni finanziate dal Governo francese, valgono le direttive del D.T.U. (Document Technique Unifié) secondo le quali quando l'edificio ha:

- 4 piani — è obbligatorio 1 ascensore;
- da 8 a 10 piani — sono raccomandati 2 ascensori;
- più di 10 piani — sono obbligatori almeno 2 ascensori.

BELGIO

Non esistono norme di legge, però è consuetudine installare almeno un ascensore quando il numero dei piani (al di sopra di quello a terra) è maggiore di 3.

OLANDA

Non esistono norme di legge, però è consuetudine installare almeno un ascensore quando l'edificio ha più di 4 piani.

INGHILTERRA

Non esistono norme di legge, però le autorità governative hanno emanato delle direttive pubblicate dal « Ministry of Housing and Local Government » nel bollettino n. 3 che richiedono l'installazione di:

- 1 ascensore quando la casa ha 3 piani;
- 2 ascensori quando la casa ha 6 o più piani.

GERMANIA

Non esistono norme di legge comuni a tutta la Germania, ciascun Governo federale ha proprie norme.

La maggior parte di questi regolamenti federali prescrive, per gli edifici con più di 5 piani, l'installazione di ascensori in numero sufficiente, e che uno di questi ascensori abbia dimensioni tali da poter trasportare una lettiga.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I progetti per le costruzioni di immobili destinati, anche parzialmente, ad uso di abitazione, devono prevedere, per ogni colonna di appartamenti convergenti su uno stesso pianerottolo ovvero per ogni scala non di servizio, l'installazione:

a) di 1 ascensore, quando l'immobile abbia almeno tre piani sopraelevati;

b) di 2 ascensori, quando l'immobile abbia almeno sei piani sopraelevati e un numero di appartamenti superiore a 20;

c) di 2 ascensori, quando l'immobile abbia almeno sei piani sopraelevati e la somma delle superfici lorde dei piani stessi sia superiore a 2.000 metri quadrati.

La capienza di ciascun ascensore non può essere inferiore a 4 persone.

La presenza di ascensori non è più considerata caratteristica di lusso per la classificazione delle abitazioni, come ora dispone il decreto ministeriale 4 dicembre 1961.